

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8-C.P. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 01 DEL 22/01/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 11.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nella propria stanza presso il Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.

- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Contratto collettivo integrativo (parte normativa) - personale non dirigente – triennio 2019-2021 e fondo anno 2019.

Non sono state richieste integrazioni alla documentazione pervenuta tramite PEC in data 13.01.2020.

Il Collegio procede all'esamina della normativa e della documentazione.

L'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 (ora art. 8 del CCNL 21.05.2018 – funzioni locali), demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

L'art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio ritiene quindi di procedere dapprima al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

La costituzione del fondo per l'anno 2019, regolata dalla normativa contrattuale di seguito elencata, è inizialmente una sostanziale conferma degli istituti già utilizzati per gli anni dal 2009 in poi, che si riassumono di seguito:

- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, valido per il



quadriennio 1998-2001, all'art. 15 stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, all'art. 31 definisce le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, all'art. 4 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, all'art. 8 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 31.7.2009;
- Gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 disciplinano le risorse decentrate per quanto concerne la composizione economica.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2019 rileva che:

- il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016 prevede testualmente che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: " Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis;

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto, delle progressioni orizzontali, posizioni organizzative;
- la costituzione del fondo riportata nell'accordo sottoposto al Collegio prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell'andamento occupazionale.

Il Collegio procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

- per quanto concerne la parte stabile analizza le risorse e prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- per quanto concerne la parte variabile le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio.

La delegazione trattante nella seduta del 27.12.2019 ha preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate 2019 (risorse stabili e variabili), costituito con determinazioni dirigenziali n. 456 del 11.04.2019 e n. 1618 del 18.12.2019, che risulta quantificato in € 2.039.093,00, concordando l'utilizzazione per il corrente anno delle succitate risorse nel modo seguente:

STABILE:

Reinquadramento ex 1 [^] e 2 [^] q.f. e personale di vigilanza	€ 14.743,21
PEO (ANNO 2010) ALL'1.1.2019	€ 257.000,00
Indennità di Comparto art. 33 c. 4 lett. b, c CCNL 22.01.2004	€ 91.351,44
Indennità ex 8 [^] q.f. – art. 37 c. 4 CCNL 06.07.95	€ 6.972,12
TOTALE	€ 370.066,77

VARIABILE:

art. 68 c. 2 lett. g incentivi codice appalti	€ 30.000,00
art. 68 c. 2 lett. g –avvocatura	€ 43.966,00
art. 68 c. 2 lett h (art. 54 CCNL 14/09/00 - Messi Notificatori	€ 2.000,00
art. 70 ter Compensi Istat	€ 10.000,00
art. 56-quarter-Proventi contravvenz. (art. 208 C.d.s. cc4 lett.c e 5)	€ 33.406,12
TOTALE	€ 119.372,12

Importi contrattati e non utilizzati anno 2018 e precedenti	€ 1.050.164,83
Premi correlati alla performance organizzativa – Art. 68 c.2 lett. a	€ 173.036,30
Indenn. turno reperib. e compensi art. 24 c. 1 ccnl 14/09/00 art. 68 c.2/d	€ 241.258,69

Art. 68 c. 2 lett. e	€ 77.090,08
TOTALE	€ 1.541.549,90
	=====
TOTALE FONDO 2019	€ 2.030.988,79
Risorse destinate nel 2017 per P.O. anche se non spese	€ 8.104,00
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.039.093,00

Il Collegio

- constata come il fondo per le risorse decentrate 2019, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006 smi;
- evidenzia come l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l'equivalente importo dell'anno 2016;

Il Collegio, tutto ciò premesso, dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati ed esprime il proprio parere favorevole in merito all'evoluzione del procedimento sin qui adottato.

Terminato l'esame della costituzione del fondo il Collegio procede ora all'esame della documentazione inerente la contrattazione decentrata.

Vista l'ipotesi di contratto decentrato;

Richiamato l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, che demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività;

Verificata la copertura della spesa nel bilancio 2019;

CONSTATA

che sono stati adottati dall'Ente criteri generali del sistema permanente di valutazione che tengano conto dei principi indicate nel D.lgs 150/2009;

RACCOMANDA

- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento qualitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione

integrativa;


CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001).

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13,35 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott. Vincenzo Vendola



Componente Rag. Giovanni Fraccascia



Componente Rag. Giuseppe Pesino

